

CAMERA DEI DEPUTATI N. 456

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SEMERARO

Presentata il 25 ottobre 1958

Revisione delle aliquote progressive di diritto erariale e dell'imposta generale sull'entrata per gli spettacoli cinematografici

ONOREVOLI COLLEGGI! — Il 14 marzo 1958 la IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei Deputati, in sede legislativa, approvò una proposta di legge di iniziativa parlamentare (atto n. 3530), sottoscritta da 81 deputati appartenenti ai vari gruppi, tendente a ridurre le aliquote progressive dei diritti erariali sugli spettacoli cinematografici, proposta che, per lo scioglimento successivo del Senato della Repubblica non concluse il proprio *iter* legislativo.

I motivi che indussero la Camera a promuovere ed attuare la riduzione di imposta, non solo sono tuttora validi, ma, alla luce di più recenti e più approfonditi accertamenti, appaiono ancor più gravi e più pressanti.

L'andamento nel mondo dell'attività cinematografica ha denunciato, negli ultimi anni, preoccupanti deflessioni, sia nei settori della produzione e della distribuzione, che in quello dell'esercizio.

In Italia, nel 1956, il consumo cinematografico ha segnato una contrazione nella spesa (0,58 per cento) e nelle frequenze (3,5 per cento); mentre una ulteriore deflessione nella spesa (2,8 per cento) e nelle frequenze (4 per cento) si è verificata nel 1957. Nel giro di due anni i cinema italiani hanno perduto 61 milioni di spettatori e 4 miliardi di incassi. Per quanto non si disponga ancora di dati conclusivi, i rilievi fin qui fatti autorizzano a ritenere che il fenomeno, nel primo

semestre del 1958, abbia proseguito nella fase involutiva.

La situazione di per sé preoccupante — in quanto denuncia l'estendersi all'Italia della recessione dei consumi cinematografici che ha colpito i Paesi ove maggiore è il consumo di tale tipo di spettacolo — presenta, nel nostro caso, aspetti particolarmente gravi qualora si consideri l'andamento delle singole aziende dell'esercizio cinematografico. E ciò, sia perché si tratta di aziende che, anche nella fase evolutiva del consumo, a causa dell'eccezionale aumento del loro numero e del conseguente frazionamento degli spettatori, già denunciavano una certa pesantezza, sia perché si tratta, nella maggioranza dei casi, di aziende di limitatissime dimensioni economiche.

Sotto il primo aspetto, va ricordato che, malgrado l'apertura di sale cinematografiche sia sottoposta all'autorizzazione amministrativa, da chiedersi entro i limiti dettati dai decreti annuali del Presidente del Consiglio dei Ministri, emessi ai sensi dell'articolo 25 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, dal 1950 al 1957 sono stati concessi oltre 8.000 nulla osta, con una media superiore ai 1.000 l'anno.

La consistenza del mercato — che, al 30 giugno 1953 il censimento generale effettuato dalla Società italiana autori editori indicava in 13.200 sale cinematografiche — viene oggi valutata intorno alle 17.000 sale.

Può essere interessante rilevare che il numero è di poco inferiore a quello relativo agli Stati Uniti d'America, che contano 168 milioni di abitanti; ed è circa il triplo delle sale esistenti nei maggiori Paesi dell'Europa occidentale (Francia, Gran Bretagna, Germania) aventi una popolazione vicina a quella italiana.

Tale eccezionale incremento portava che, anche negli anni in cui il consumo cinematografico segnava uno sviluppo, le frequenze medie per giornata di spettacolo — e, cioè, il numero degli spettatori che mediamente si recano in ogni cinema in ciascun giorno — andava sensibilmente diminuendo: dai 566 del 1938 si è, infatti, passati ai 408 del 1955 con una contrazione pari al 28 per cento.

Negli ultimi due anni si è verificata una ulteriore e più sensibile contrazione, pari all'8,5 per cento, essendo scese le frequenze medie a 387 nel 1956 ed a 373 nel 1957.

Sotto il secondo aspetto vanno considerati alcuni dati rilevati dalla S. I. A. E.

È risultato, ad esempio, che, dei 10.497 cinema operanti nel gennaio 1958, solo il 20,4 per cento hanno svolto una attività continuativa.

La ripartizione in base all'incasso lordo giornaliero, secondo le rilevazioni del gennaio 1958 ha dato le seguenti indicazioni:

- a) il 10,7 per cento dei cinema non superava le 5.000 lire lorde di incasso;
- b) il 16,9 per cento era compreso fra le 5.000 e le 10.000 lire;
- c) il 24,2 per cento fra le 10.000 e le 20.000;
- d) il 26,9 per cento fra le 20.000 e le 50.000.

Complessivamente, pertanto, entro i limiti di lire 20.000, rientra il 51,8 per cento dei cinema italiani, e, nei limiti di lire 50.000 lorde, quasi l'80 per cento di essi. Ancora significativo è il fatto che più della metà dei cinema sono ubicati in centri con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti.

Il numero dei posti-cinema esistenti viene valutato intorno ai 6.500.000. Considerato che, in media, ciascun cinema permanente può offrire almeno quattro spettacoli al giorno, ciascuna arena estiva due spettacoli al giorno, e tenuto presente il numero dei biglietti venduti annualmente, si desume che l'attrezzatura cinematografica viene utilizzata solamente per circa 1/9 della sua potenziale capacità produttiva.

Lo spettacolo cinematografico viene da tempo considerato come una importante

fonte di introiti tributari. Il sistema vigente prevede la imposizione sul prezzo netto del biglietto di un diritto erariale, secondo aliquote proporzionali del 15 per cento per i prezzi fino a lire 70 e del 60 per cento per i prezzi oltre le lire 399, e con aliquote progressive per i prezzi intermedi.

Il regime fiscale degli spettacoli cinematografici è stato regolato nel dopoguerra da ben 8 provvedimenti di legge. Lo Stato ha così seguito da vicino l'evoluzione di questo consumo, aumentando progressivamente la propria partecipazione agli incassi, non solo in conseguenza dell'incremento della offerta di spettacolo, ma anche attraverso la successiva maggiorazione delle aliquote del diritto erariale.

Queste, nell'anteguerra, erano del 10 e del 20 per cento, rispettivamente per i prezzi inferiori e superiori a lire 1; attualmente — come si è detto — vanno da un minimo del 15 per cento ad un massimo del 60 per cento. Nel 1938 il diritto erariale fruttò all'erario circa 80 milioni su un incasso lordo di 580 milioni; nel 1957 esso ha dato un gettito di 26,9 miliardi su 113 di incassi lordi. Il tributo erariale ha inciso nel 1957 con una percentuale quasi doppia di quella del 1938.

Considerando gli altri tributi che gravano sul biglietto, imposta generale sull'entrata e sovrapprezzo invernale, nel 1957 le sale cinematografiche hanno versato all'erario circa 32 miliardi.

I ripetuti aumenti delle aliquote del diritto erariale sugli spettacoli cinematografici sono stati giustificati negli scorsi anni col favorevole andamento di questo settore.

Non è ora utile esaminare se lo strumento tributario sia stato adoperato sempre con accortezza, o non piuttosto abbia talora operato sotto la suggestione di cifre globali, di per sé scarsamente significative, o anche in ragione dell'immediatezza con cui il cinema, sottoposto ad un rigido regime di controllo fiscale, poteva assicurare nuovi cespiti tributari.

Sembra, peraltro, doveroso, ora che, per cause diverse, l'attività cinematografica ha assunto un ritmo involutivo, che lo Stato riveda la propria posizione nei confronti di questo settore, per altri lati ritenuto meritevole di considerazione e di appoggio.

Devesi, d'altra parte, rilevare che una moderazione del prelievo fiscale, consentendo un miglior assetto delle singole economie aziendali, varrà ad assicurare la continuità del cespite, destinato egualmente a contrarsi se, come prevedibile, dovesse accentuarsi la

segnalata inversione di tendenza nel consumo di spettacolo.

Le difficoltà nelle quali si dibattono molte aziende dell'esercizio cinematografico, di cui — come si è sopra ricordato — la maggior parte è di modeste dimensioni economiche, sollecitano l'attenzione del Parlamento, non potendosi, tra l'altro, sottovalutare l'interesse sociale connesso allo spettacolo cinematografico, specie nelle comunità minori.

Il carattere popolare, inteso come diffusione, dello spettacolo cinematografico, i molteplici e diversi valori in esso contenuti, hanno imposto la revisione di taluni schemi di classificazione che ponevano il consumo di spettacolo fra quelli cosiddetti *voluttuari*, giungendosi a riconoscere in esso un indice di evoluzione e di progresso.

Nel contempo, non può trascurarsi il fatto che la critica situazione dell'esercizio ha diretti ed immediati riflessi sull'attività di produzione, già impegnata da gravi problemi di riassetamento e di ridimensionamento, così come interessa le molte migliaia di lavoratori impiegati nelle sale di spettacolo.

Si è detto che il disagio oggi avvertito dal settore cinematografico è fenomeno non solo italiano. Rettamente ritenendo che il prelievo fiscale debba operare nei limiti in cui le singole attività economiche possono tollerarlo, altri Paesi a forte consumo cinematografico hanno già attuato o sono in procinto di attuare consistenti sgravi della imposta di spettacolo.

Così, ad esempio, negli Stati Uniti già nel 1953 l'imposta federale veniva ridotta all'aliquota del 10 per cento, con esenzione totale per i biglietti sino a 50 centesimi di dollaro.

Nel 1956 il limite di tale esenzione veniva portato a 90 centesimi. Con il prossimo 1° gennaio sarà, infine, attuato un vero e proprio abbattimento alla base, sicché l'imposta, nella misura del 10 per cento, verrà applicata solo sulla parte del prezzo eccedente un dollaro.

In Gran Bretagna, nel giro di un anno, il carico tributario sugli spettacoli cinematografici è stato alleggerito di circa 20 milioni di sterline. Un primo sgravio di circa 6 milioni e mezzo è stato accordato nel 1957; un'ulteriore e più sostanziale riduzione, pari a circa 14 milioni di sterline è stata disposta quest'anno.

Nella Germania Federale, sgravi di entità diversa sono stati recentemente attuati in vari Stati.

Analoghi provvedimenti sono allo studio in altre nazioni, tra cui la Francia.

Appare, al riguardo, significativo che il regime fiscale degli spettacoli sia stato sollecitamente riveduto nei maggiori paesi produttori di film, con motivazioni che ben si adattano alla situazione italiana.

Orbene, la detassazione dello spettacolo cinematografico negli altri Paesi, se non seguita da analoghi provvedimenti nel nostro, potrebbe incidere notevolmente anche sulla nostra produzione cinematografica. Aumentata, attraverso la detassazione, la redditività dei film nei paesi di produzione, essi penetrano nel nostro mercato a costi di produzione ammortizzati o quasi ammortizzati, e, quindi, in condizione di agevole concorrenza con la produzione nazionale.

Concorrenza che sono in grado di portare anche sul mercato internazionale ove, invece, il film italiano si presenta gravato ancora della maggior parte dei propri costi di produzione, non recuperabili sul mercato nazionale.

La misura dell'attuale tassazione appare sperequata rispetto alla redditività delle singole aziende dell'esercizio cinematografico, le quali, da un lato non trovano più nell'incremento del consumo una compensazione all'aumento dei costi di produzione dello spettacolo e, dall'altro, vedono nella diffusione delle pubbliche utenze televisive, per le quali da più parti si è auspicata una organica disciplina legislativa, un ulteriore turbamento alla loro attività, che nel nuovo mezzo televisivo trova un vivacissimo concorrente favorito dal regime di privilegio fiscale e amministrativo in cui dette utenze operano.

Anche sotto questo profilo, appare necessario attenuare la grave sperequazione esistente fra i due tipi di spettacoli pubblici.

In ragione dei motivi sopra illustrati, si è ritenuto di presentare questa proposta di legge che, attraverso un ridimensionamento dell'imposta di spettacolo, tende ad agevolare il superamento della critica congiuntura in cui versa l'attività cinematografica, ponendo i presupposti per una riduzione dei prezzi d'ingresso ai fini di rendere lo spettacolo cinematografico sempre più accessibile alle masse dei lavoratori e dei consumatori con basso reddito.

Il provvedimento tiene in particolare conto la precaria situazione del piccolo esercizio che ha gravemente subito le conseguenze negative della diffusione dello spettacolo televisivo.

La presente proposta di legge comprende, anche la riduzione dal 3 all'1 per cento dell'aliquota dell'imposta generale sulla entrata che

colpisce il singolo biglietto di ingresso, nonché la quota parte di esso spettante al noleggiatore del film.

Per quel che riguarda l'imposta generale sull'entrata sui biglietti di ingresso ai cinematografi si è tenuto presente che essa nelle vendite al minuto si applica, ormai, generalmente, con l'aliquota dell'1 per cento. La similarità dei due atti economici ha suggerito la parificazione della aliquota di imposta.

Per quel che riguarda, invece, l'I. G. E. gravante sulla quota parte del prezzo del biglietto spettante al noleggiatore del film, si è voluto tener presente che la natura giuridica del rapporto che si costituisce tra il noleggiatore di film e l'esercente dei cinematografi, specie quando il canone di noleggio è costituito, come nella quasi totalità dei casi, da una quota percentuale degli incassi di botteghino, è controversa in dottrina ed in giurisprudenza. Si è ritenuto che, nella specie, si ha una locazione di cose, ma si è anche ritenuto autorevolmente che ci si trova di fronte ad un rapporto associativo atipico nel quale le spettanze dei due associati si concretano e si ripartiscono automaticamente *ab origine*, senza che tra le due parti intervenga alcun passaggio di denaro. Tale tesi porterebbe alla inapplicabilità in specie dell'imposta sull'entrata.

Comunque stiano le cose in diritto, è certo che le due parti sono direttamente compartecipi degli incassi realizzati al botteghino del cinema; incassi sui quali va corrisposta l'I. G. E. nella misura ordinaria del 3 per cento. Donde la successiva applicazione dell'imposta sulla parte di incasso che spetta al noleggiatore del film, nella stessa misura del 3 per cento, se non in diritto, dai gli esposti dubbi sulla natura del rapporto, presenta, di fatto, aspetti similari a quelli della doppia imposizione.

In via equitativa, quindi, nel quadro dell'assestamento fiscale perseguito dalla seguente proposta di legge, si è ritenuto di

ammettere la riduzione dell'aliquota di imposta, su entrambi i due passaggi, all'1 per cento.

* * *

Onorevoli colleghi! La presente proposta di legge costituisce uno dei risultati concreti dell'attività del *Centro parlamentare dello spettacolo* e venne presentata alla Camera dei Deputati nella passata legislatura corredata di firme di 81 colleghi componenti il Centro stesso e appartenenti a tutti i partiti politici; risultato questo notevolissimo che, ancora una volta, dimostra, nella sede più opportuna, quale contributo i Centri parlamentari — con la possibilità di discussioni preventive imposte al di fuori delle ideologie politiche, unicamente dal punto di vista tecnico-legislativo e confortate dal parere dei tecnici e delle categorie — possano recare per un più rapido e razionale *iter* parlamentare di ciascun provvedimento legislativo.

Certo di interpretare il pensiero dei colleghi di tutti i partiti aderenti al *Centro parlamentare dello spettacolo* — in attesa della elezione delle nuove cariche — ho ritenuto, data la precarietà della situazione e l'urgenza di provvedere, di presentare personalmente la proposta di legge.

Essa, pertanto, va incontro ad una esigenza tecnica pienamente sentita da tutti coloro, deputati di ogni tendenza politica, che sono interessati alle sorti e all'avvenire della cinematografia nazionale.

La proposta stessa — se, come ci si augura, otterrà l'onore dell'approvazione da parte del Parlamento — costituirà indubbiamente un contributo forse decisivo al superamento dell'attuale crisi dello spettacolo cinematografico in Italia.

Con tale consenso e in tale finalità la presente proposta di legge viene presentata all'attenzione della Camera dei Deputati e si confida possa essere approvata al più presto con la necessaria ed imprescindibile urgenza.

TABELLA A.

NULLA OSTA PER L'APERTURA DI NUOVE SALE CINEMATOGRAFICHE
RILASCIATI DAL 1950 AL 1957.

Anno	Nulla osta
1950 (a)	1.267
1951 (a)	1.323
1952 (a)	1.108
1953	981
1954	1.298
1955	1.122
1956	633
1957	521

(a) Non sono compresi i dati della Sicilia.

TABELLA B.

L'ATTREZZATURA CINEMATOGRAFICA

Cinema esistenti al 1953 (censimento S. I. A. E.)	N.	13.276
Autorizzazioni rilasciate dal 1953 al 1957 per l'apertura di nuove sale cinematografiche	»	4.555
Totale	N.	<u>17.831</u>

Posti-cinema complessivamente esistenti nei locali cinematografici autorizzati	N.	6.644.002
Abitanti (censimento 1951)	»	47.515.537
Rapporto posti-cinema-abitanti	»	1 : 7,2
Rapporto cinema-abitanti	»	1 : 2.664

TABELLA C.

CINEMATOGRAFI APERTI NEL GENNAIO 1958 — DISTRIBUZIONE SECONDO
IL NUMERO DELLE GIORNATE DI SPETTACOLO EFFETTUATE NEL MESE

Numero delle giornate di spettacolo	Locali	
	Numero	Percentuale
Da 1 a 5	1.748	16,7
Da 6 a 10	2.601	24,8
Da 11 a 15	1.368	13 -
Da 16 a 20	1.044	9,9
Da 21 a 25	660	6,3
Da 26 a 30	932	8,9
31	2.144	20,4
Totali	<u>10.497</u>	<u>100 -</u>

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA D.

CINEMATOGRAFI APERTI NEL GENNAIO 1958 — DISTRIBUZIONE SECONDO GLI INCASSI PER GIORNATA DI SPETTACOLO

Classi di incasso	Locali	
	Numero	Percentuale
Fino a lire 2.000	160	1,5
da L. 2.001 a L. 5.000	962	9,2
da » 5.001 a » 10.000	1.776	16,9
da » 10.001 a » 20.000	2.545	24,2
da » 20.001 a » 50.000	2.818	26,9
da » 50.001 a » 100.000	1.179	11,2
da » 100.001 a » 200.000	674	6,4
da » 200.001 a » 500.000	356	3,4
oltre L. 500.000	27	0,3
Totali . . .	10.497	100 -

TABELLA E.

SOVRAPREZZO INVERNALE

1951	Miliardi di lire	1,5
1952	»	1,8
1953	»	2,1
1954	»	2,5
1955	»	3
1956	»	3,5

TABELLA F.

ABITANTI PER CINEMA NELLE PRINCIPALI NAZIONI

Paese	Popolazione	Cinema	Abitanti per cinema
Italia	47.515.537	17.608	2.698
Austria	6.970.000	1.200	5.808
Belgio	8.840.704	1.580	5.595
Bulgaria	7.450.000	525	14.190
Cecoslovacchia	12.950.000	3.450	3.753
Danimarca	4.281.275	460	9.307
Finlandia	4.240.000	576	7.361
Francia	42.774.445	5.756	7.431
Germania	50.000.000	6.450	7.751
Grecia	7.900.000	500	15.800
Inghilterra	51.000.000	4.391	11.614
Jugoslavia	17.800.000	1.300	13.692
Norvegia	3.342.754	550	6.077
Olanda	10.822.000	531	20.380
Polonia	25.645.000	1.300	19.726
Portogallo	8.700.000	485	17.938
Romania	15.975.000	360	44.375
Spagna	28.282.415	5.250	5.387
Svezia	7.234.664	2.595	2.787
Svizzera	4.923.000	530	9.288
Ungheria	9.204.799	580	15.870

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA G.

DIRITTO ERARIALE

(Incidenze).

Anni	Incassi lordi	Diritto erariale	I. G. E.
(In miliardi di lire)			
1938	0,58	0,08	—
1950	63,40	14 —	1,4
1951	73,20	15 —	1,7
1952	83,67	16,9	1,9
1953	94,50	19,8	2,2
1954	103,17	(a) 22,3	2,3
1955	116,69	(a) 24,8	2,5
1956	116,02	27,8	2,5
1957	112,8	26,9	2,5

(a) Non compresa l'addizionale del 20 per cento che, nei due anni, ha dato un gettito di circa 6 miliardi e 200 milioni.

TABELLA H.

INCIDENZA DELLE IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI SUL PREZZO DI UN BIGLIETTO DI INGRESSO AI CINEMATOGRAFI IN GIORNO FESTIVO (L. 500).

	Lire	Percentuale
Contributo fondo soccorso invernale	60 —	12 —
Diritto erariale	150,98	30,20
Imposta generale entrata	8,45	1,69
I. G. E. sul canone di locazione del locale	1,40	0,28
I. G. E. sul canone di noleggio del film	4,12	0,82
Imposta di pubblicità ed I. G. E. sulla pubblicità	9,27	1,85
Tassa concessioni governative licenza di esercizio	0,21	0,04
I. G. E. sulle forniture varie	1,15	0,23
Tassa insegne, occupazione suolo pubblico, asporto immondizie, contributi turismo ecc.	1,19	0,24
Totali	236,77	47,35

TABELLA I.

DIRITTO ERARIALE

1938 (Regio decreto 10 maggio 1925, n. 624):

- 10 per cento, per i prezzi, non compreso il diritto erariale, inferiori a lire 1.
- 20 per cento, per i prezzi, non compreso il diritto erariale, da lire 1 ad oltre.

1945 (Regio decreto legislativo 8 marzo 1945, n. 76):

- 15 per cento, per i prezzi al netto del diritto erariale, non superiori a lire 5.
- 30 per cento, per i prezzi, al netto del diritto erariale, superiori a lire 5.

1946 (Regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538):

- 15 per cento, per i prezzi, al netto del diritto erariale, fino a lire 20.
- 30 per cento, per i prezzi, al netto del diritto erariale, oltre lire 20 e fino a lire 60.
- 40 per cento, per i prezzi, al netto del diritto erariale, oltre lire 60.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1947 (*Decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177*):

- 15 per cento, per i prezzi, al netto diritto erariale, fino a lire 20.
- 35 per cento, per i prezzi, al netto diritto erariale, oltre lire 20 e fino a lire 60.
- 50 per cento, per i prezzi, al netto diritto erariale, oltre lire 60.

1948 (*Decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 3*):

- 15 per cento, per i prezzi, al netto diritto erariale, fino a lire 35.
- 35 per cento, per i prezzi, al netto diritto erariale oltre lire 35 e fino a lire 100.
- 50 per cento, per i prezzi, al netto diritto erariale, oltre lire 100.

1948 (*Legge 21 dicembre 1948, n. 1410*):

- 15 per cento, per i prezzi, al netto diritto erariale, fino a lire 50.
- 30 per cento, per i prezzi, al netto diritto erariale, oltre lire 50 e fino a lire 100.
- 40 per cento, per i prezzi, al netto diritto erariale, oltre lire 100 e fino a lire 150.
- 50 per cento, per i prezzi, al netto diritto erariale, oltre lire 150.

1951 (*Legge 2 aprile 1951, n. 226*):

- aliquote progressive dal 15 per cento per i prezzi netti di lire 60 al 50 per cento per i prezzi superiori alle lire 199.

1954 (*Legge 6 agosto 1954, n. 226*):

- aliquote progressive dal 18 per cento per i prezzi netti di lire 60 al 60 per cento per i prezzi superiori a lire 199 (addizionale del 20 per cento alle aliquote previste dalla legge 2 aprile 1951 n. 226).

1955 (*Legge 26 novembre 1955, n. 1109*):

- aliquote progressive dal 15 per cento per i prezzi di lire 70 al 60 per cento per i prezzi superiori alle lire 399.

TABELLA L.

PRESENZE MEDIE PER GIORNATA DI SPETTACOLO

Anni	Numero	Indice	Variazioni
1938	566,4	100 -	— —
1947	508,7	89,8	— 10,2
1948	468,3	82,6	— 17,4
1949	443,9	78,3	— 21,7
1950	438,4	77,4	— 22,6
1951	436,6	77 -	— 23 -
1952	431 -	76 -	— 24 -
1953	421,7	74,4	— 25,6
1954	415,4	73,3	— 26,7
1955	407,8	71,9	— 28,1
1956	387,4	68,3	— 31,7
1957	373,5	65,9	— 34,1

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Le aliquote progressive dei diritti erariali sugli spettacoli cinematografici e sugli spettacoli cinematografici con avanspettacolo di cui alla tabella C, allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, sono ridotte del 35 per cento.

Per i prezzi al netto del diritto erariale fino a lire 79, la aliquota è stabilita nella misura del 10 per cento.

La quota devoluta ai comuni ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, è elevata al 72 per cento.

ART. 2.

Sul prezzo dei biglietti di ingresso ai cinematografi, nonché sui corrispettivi pagati dagli esercenti di cinematografi per il noleggio di films, è dovuta l'imposta generale sull'entrata nella misura dell'1 per cento.

ART. 3.

Non è consentita l'esenzione dal diritto erariale su tessere e biglietti concessi per l'ingresso gratuito a pubblici spettacoli di qualunque genere.

È fatta eccezione solo per i casi previsti dalla legge e per le persone nella legge medesima indicate.